

Atti del Governo all'esame delle Commissioni parlamentari

Iter	Contenuti
<p>Atto n. 157 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.</p> <p><u>Termine parere al Governo: 20 luglio</u></p> <p>CAMERA: Commissioni riunite XI -Lavoro e XII -Affari sociali</p> <p>Relatrici: On. Marta Schifone-FdI; On. Simona Loizzo-Lega</p> <p>SENATO Commissione 10ª- Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale</p> <p>Relatrice: Sen. Cristina Mancini-FdI</p>	<p>Lo Schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega di cui agli articoli 1 e 8 della L. 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), relativa al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, del 9 marzo 2022; quest'ultima ha modificato la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne ha esteso l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana .</p> <p>Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 è scaduto il 5 aprile 2024 (il 23 maggio 2024 la Commissione europea ha notificato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea una messa in mora per il mancato recepimento).</p> <p>Tra i principi e criteri di delega viene previsto di:</p> <p>a) apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del suddetto ampliamento dell'ambito di applicazione della citata direttiva 2004/37/CE. La definizione delle suddette modifiche normative deve essere operata anche previa consultazione della comunità scientifica in merito ai profili relativi a formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio. L'adeguamento della normativa deve essere definito in conformità con il Piano europeo di lotta contro il cancro – definito dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 febbraio 2021, COM(2021) 44 final;</p> <p>b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431.</p> <p>In particolare, gli articoli gli articoli da 8 a 20 dello schema novellano il capo II del titolo IX del D.lgs. 81/2009 (TU salute e sicurezza dei lavoratori) relativo specificamente alla protezione sul lavoro da agenti cancerogeni o mutageni. In particolare, viene prevista l'estensione dell'ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione (come previsto dalla Direttiva da recepire).</p> <p>Inoltre, altre novelle concernono – sempre al fine del recepimento della direttiva (UE) 2022/431 – i valori limite di esposizione ad alcuni agenti nonché i valori limite</p>

	<p>biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici.</p>
<p>Atto n. <u>159</u> Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.</p> <p><u>Termine parere al Governo: 20 luglio</u></p> <p>CAMERA: Commissione VI -Finanze</p> <p>Relatore: On. Giulio Centemero-Lega</p> <p>SENATO: Commissione 6^a -Finanze e tesoro</p> <p>Relatore: Sen. Claudio Lotito-FI</p>	<p>Lo Schema di Dlgs è volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. «Secondary Market Directive» o «SMD»), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, in base alla delega di cui all'articolo 7 della L. n.15/2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).</p> <p>La direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti.</p> <p>Lo Schema si compone di tre articoli e in particolare, l'art.1 inserisce al Titolo V del Testo unico in materia bancaria e creditizia (Dlgs 385/93) un nuovo Capo II recante «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza», dopo l'articolo 114 (artt. Da 114.1 a 114.14).</p> <p>Nello specifico, l'articolo 114.1 definisce quali crediti in sofferenza, quelli inclusi nel portafoglio di banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (ivi compresi quelli non ivi originati ma acquistati da soggetti diversi) e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia. La nuova disciplina in materia di acquisto e gestione delle sofferenze troverà applicazione con riferimento ai crediti in portafoglio non solo alle banche, ma anche ad altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti.</p> <p>L'articolo 2 coordina il decreto legislativo di attuazione della direttiva in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati con la previsione dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del TUB, come modificato dall'articolo 1 dello schema.</p>
<p>Atto n. <u>160</u> Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.</p> <p><u>Termine parere al Governo: 20 luglio</u></p> <p>CAMERA:</p>	<p>Lo Schema di Dlgs, in forza della delega di cui agli articoli 1 e 13 della L. n. 15/2024 (legge di delegazione europea 2022-2023), recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, in materia di "rendicontazione di sostenibilità" da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva si compone di disposizioni volte a novellare il regolamento (UE) 537/2014, sulla revisione legale dei conti di enti pubblici, e le direttive 2004/109/CE, sulle informazioni degli emittenti valori mobiliari, 2006/43/CE, sulla revisione legale dei conti, e 2013/34/UE, relativa ai bilanci delle imprese.</p> <p>Lo schema si compone di 19 articoli e in particolare: l'articolo 1 contiene le definizioni.</p>

Commissioni riunite II-Giustizia e VI-Finanze

Relatrici: On. Daniela Dondi- Fdi; On. Laura Cavandoli-Lega

SENATO:

Commissioni riunite 2^a-Giustizia e 6^a-Finanze e Tesoro

Relatori: Sen. Sandro Sisler-Fdi; Sen. Stefano Borghesi-Lega

L'articolo 2 **individua l'ambito di applicazione: imprese di grandi dimensioni, nonché piccole e medie imprese quotate.** Tali imprese includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità

L'articolo 3 indica i soggetti tenuti alla redazione della rendicontazione individuale di sostenibilità ed elenca le informazioni che devono essere incluse. Viene prevista la possibilità, in via eccezionale, di omettere informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa (opzione, lasciata dalla direttiva agli Stati membri).

Viene inoltre chiarito che **la rendicontazione di sostenibilità deve essere resa in conformità agli *standard* di rendicontazione adottati dalla Commissione europea** con atto delegato.

L'articolo 4 indica i soggetti tenuti alla redazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità ed elenca le informazioni che devono essere incluse.

L'articolo 5 disciplina il regime applicabile alle società madri *extra*-europee che abbiano generato negli ultimi due esercizi consecutivi nel territorio dell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro e che abbiano società figlie o succursali stabilite nel territorio dell'Unione europea.

L'articolo 6 chiarisce il regime di pubblicità per la rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata.

L'articolo 7 descrive le ipotesi e le condizioni al ricorrere delle quali le società possano essere esonerate dall'obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata.

L'articolo 8 concerne l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Atto [n.162](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

Termine parere al Governo: 1° luglio

CAMERA:

Commissione VIII- Ambiente

Lo Schema di regolamento è stato adottato in base all'articolo 14, comma 3, della L. n. 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Tra gli articoli del testo si evidenziano, in particolare:

Art. 5 principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva

L'attività ispettiva è svolta in conformità alla L. n. 190/2012, che detta norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

<p>Relatore: On. Stefano Maria Benvenuti Gostoli-Fdl</p> <p>SENATO: Commissione 8°- Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica</p> <p>Relatrice: Sen. Francesca Tubetti-Fdl</p>	<p>amministrazione, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni di ISPRA e delle Agenzie. Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva, l'ISPRA ovvero le Agenzie costituiscono un apposito gruppo ispettivo, che, in attuazione del principio di rotazione, deve garantire che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.</p> <p>Art. 7 modalità per la segnalazione di illeciti ambientali</p> <p>Le segnalazioni di illeciti ambientali all'ISPRA e alle Agenzie possono essere presentate in forma singola o associata, anche utilizzando il modulo disponibile sui loro siti istituzionali. Le segnalazioni, di regola e ove possibile, devono indicare determinati e specifici elementi: le generalità del soggetto che effettua la segnalazione; descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti; se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati; l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione; l'indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati.</p> <p>Viene prevista la possibilità di procedere con l'archiviazione, se le segnalazioni sono inadeguatamente documentate o altrimenti carenti, fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti. Anche in caso di segnalazioni anonime, è fatto obbligo per l'ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.</p>
<p>Atto n. 163</p> <p>Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.</p> <p><u>Termine parere al Governo: 1° luglio</u></p> <p>CAMERA: Commissione X Attività Produttive</p> <p>Relatrice: On. Beatriz Colombo-Fdl</p>	<p>Lo Schema di DM concerne la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.</p> <p>Relativamente al triennio 2024-2026 vengono ripartite somme per un totale di circa 45,1 milioni di euro, con imputazione di 2,134 milioni per il 2024, di 23,625 milioni per il 2025 e di 19,325 milioni per il 2026.</p> <p>Vengono assegnati, tra l'altro:</p> <p>-alla Direzione generale consumatori e mercato del MIMIT la somma complessiva di 8 milioni di euro per il biennio 2025-2026, per la realizzazione delle iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi, allo scopo di dare piena attuazione alla normativa nazionale ed europea in materia, inclusa l'attuazione di misure previste dal PNRR in materia di digitalizzazione delle attività di vigilanza (art. 2);</p>

SENATO:

Commissione 9ª Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Relatore: Sen. Gianluca Cantalamessa-Lega

- 6 milioni di euro, per il biennio 2025-2026, per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione e all'educazione, a favore dei consumatori ed utenti, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee. Tale somma è da destinare ad **interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare con la partecipazione di associazioni iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale** (art. 5);

- 3 milioni per il biennio 2025-2026 per favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, assicurando la piena attuazione delle previsioni normative europee e nazionali in materia, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e **per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Possibili soggetti partner saranno Unioncamere e sistema camerale, enti pubblici e privati, università** (art. 6).

Atto n. 164

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

Termine parere al Governo: 27 luglio

CAMERA: Assegnazione ed esito:

Commissioni riunite I Affari costituzionali e IX Trasporti

Relatori: *da nominare*

SENATO:

Commissioni riunite 1ª-Affari Costituzionali e 8ª -Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Lo Schema di Dlgs, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 “relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione” (Dir. NIS II) è stato predisposto in base alla delega prevista dall'articolo 3 della L. n.15/2023 (legge di delegazione europea 2022-2023) e si suddivide in 6 Capi e 44 articoli.

Le principali novità introdotte dalla direttiva sono:

- l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina;
- distinzione tra “soggetti essenziali” e “soggetti importanti” con l'adozione di un criterio dimensionale per la loro individuazione;
- la razionalizzazione dei requisiti minimi di sicurezza e delle procedure di notifica obbligatoria;
- l'adozione di un approccio “multirischio”;
- la regolamentazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità (CVD) e le specifiche funzioni di coordinamento attribuite agli CSIRT nazionali;
- l'implementazione delle misure di cooperazione, al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cibersecurity su vasta scala.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione i soggetti operanti in settori quali la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la difesa, il contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati, Parlamenti e banche centrali. Il capo relativo alla vigilanza e alle sanzioni non si applica agli organi Costituzionali e di

Relatori: Sen. Costanzo Della Porta- Fdi; Sen. Manfredi Potenti-Lega

rilievo costituzionale.
In materia di cooperazione, si introduce il Gruppo di Cooperazione NIS2.
Viene previsto uno specifico apparato sanzionatorio, armonizzato a livello europeo, allo scopo di garantire una maggiore uniformità e deterrenza in tutta l'UE. Le sanzioni particolare si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 di euro.
In particolare, **L'articolo 9 dello Schema disciplina la Strategia nazionale di cybersicurezza** che individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di cybersicurezza.
La **Strategia deve comprendere** almeno:
-gli obiettivi e le priorità, che riguardano in particolare i settori di cui agli allegati I, II, III e IV;
-un quadro di governance per la realizzazione degli obiettivi e delle priorità suddetti;
-specifiche misure strategiche tra cui:
l'inclusione e la **definizione di requisiti concernenti la sicurezza informatica per i prodotti e i servizi TIC negli appalti pubblici**, compresi i requisiti relativi alla certificazione della cybersicurezza, alla cifratura e all'utilizzo di prodotti di sicurezza informatica open source;
la promozione e lo sviluppo di attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione, di competenze e di iniziative di ricerca e sviluppo in materia di sicurezza informatica, nonché orientamenti sulle **buone pratiche e sui controlli concernenti l'igiene informatica, destinati ai cittadini, ai portatori di interessi e ai soggetti**;
il **rafforzamento dei valori di riferimento relativi alla resilienza e all'igiene informatica delle piccole e medie imprese**, in particolare quelle escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, fornendo orientamenti e sostegno facilmente accessibili per le loro esigenze specifiche.

Atto n. [165](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.

Termine parere al Governo: 27 luglio

Lo Schema di Dlgs è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della L. n. 15/2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).
Il testo consta di 23 articoli più 5 allegati. Tra gli articoli si evidenziano, in particolare, i seguenti:
Art. 1 oggetto e ambito di applicazione
Viene definito l'**oggetto del decreto** che stabilisce:

CAMERA:

I -Affari Costituzionali

Relatrice: On. Sara Kelany-Fdl

SENATO: Assegnazioni

1ª - Commissione Affari Costituzionali

Relatrice: Sen. Nicoletta Spelgatti-Lega

-misure volte a **garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente siano forniti senza impedimenti** nonché criteri per l'individuazione dei soggetti critici;

-**obblighi per i soggetti critici volti a rafforzarne la resilienza**, fino al raggiungimento di un livello elevato e a rafforzarne la capacità di fornire i servizi essenziali nel mercato interno, al fine di migliorarne il funzionamento;

-misure per il **sostegno nell'adempimento degli obblighi imposti dal decreto ai soggetti critici**;

-disposizioni riguardanti la **vigilanza e l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti critici**;

-disposizioni riguardanti **l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea**;

-disposizioni per la predisposizione della **strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici**;

-disciplina della **valutazione del rischio da parte dello Stato e della valutazione del rischio da parte dei soggetti critici**;

-l'istituzione del **Comitato interministeriale per la resilienza**, nonché l'individuazione delle autorità settoriali competenti e del **punto di contatto unico**;

-le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri e la Commissione europea, inclusa la partecipazione nazionale al gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Art.2 Definizioni

in particolare, vengono definiti:

a) "**soggetto critico**": un soggetto pubblico o privato individuato nell'ambito delle categorie di soggetti che operano nei settori e sottosettori di cui all'allegato al decreto;

b) "**resilienza**": **la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente**, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvi e di ripristinare le proprie capacità operative;

d) "**infrastruttura critica**": un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di essi necessari per la fornitura di un servizio essenziale;

Art. 3 Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri

Vengono attribuite al presidente del Consiglio dei ministri in via esclusiva le seguenti competenze:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici;

b) l'adozione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza.

Art. 4 Comitato interministeriale per la resilienza (CIR).

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la resilienza (CIR) il quale:

-propone al **Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali per le politiche di resilienza dei soggetti critici;**

-esercita **l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici;**

-promuove l'adozione di misure volte a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e di buone pratiche, nonché iniziative per favorire, a livello nazionale e internazionale, l'efficace collaborazione e la condivisione delle informazioni e delle buone pratiche tra i soggetti istituzionali e i soggetti critici.

Art.5 Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico

Vengono designate **autorità settoriali competenti (ASC)**, responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del decreto.

È istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con DPCM ne sarà definita l'organizzazione.

Il PCU in particolare:

a) assicura il **collegamento con la Commissione europea** e la cooperazione con i paesi terzi, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) assicura il **collegamento con i punti di contatto unici designati o istituiti da parte degli altri Stati membri;**

c) assicura il **collegamento tra le ASC e le autorità competenti designate** o istituite, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri;

d) assicura il collegamento con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici;

e) si **coordina, istituendo apposito tavolo, con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile** di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2013, **con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri organismi nazionali competenti in materia di resilienza nazionale;**

f) coordina le attività di sostegno di cui all'articolo 11 (misure di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza);

g) riceve le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 16 (Notifica degli incidenti).

Art. 6 Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interesse, sentito il CIR e tenuto conto della strategia nazionale per la cybersicurezza, **adotta la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, entro il 17 luglio 2025 e, successivamente, la aggiorna almeno ogni quattro anni.**

Art. 7 Valutazione del rischio da parte dello Stato

Il PCU, **entro il 17 luglio 2025 e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni**, acquisite le valutazioni del rischio da parte delle ASC per i settori di competenza, **redige la valutazione del rischio dello Stato.**

Art. 8 Individuazione dei soggetti critici

Le ASC **individuano per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato 2 i soggetti ritenuti critici entro il 17 gennaio 2026 e li comunicano al PCU.**

Con DPCM, sentito il CIR, **entro il 17 luglio 2026, è adottato l'elenco dei soggetti critici individuati** (Il decreto non è soggetto a pubblicazione ed è escluso dall'accesso).

Entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco, il PCU notifica ai soggetti che vi compaiono che i medesimi sono stati individuati come soggetti critici. Con la notifica il PCU informa tali soggetti critici degli obblighi relativi e del fatto che gli stessi obblighi si applicano dopo la scadenza del termine di dieci mesi dalla medesima notifica.

Art. 13 valutazione del rischio dei soggetti critici

I **soggetti critici effettuano una valutazione del rischio entro nove mesi** dal ricevimento della notifica di cui all'art. 8, comma 5 (la notifica del PCU ai soggetti che sono stati individuati come critici), e, successivamente, quando necessario e, in **ogni caso, almeno ogni quattro anni**, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato e su altre fonti di informazioni rilevanti. Ai fini della valutazione del rischio i soggetti critici individuano le proprie infrastrutture critiche.

Tra i settori e sottosectori critici individuati negli allegati al decreto: energia/teleriscaldamento e teleraffrescamento; trasporti/trasporto ferroviario e trasporto su strada.